

STATUTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI ATENEIO
(D.R. n. 328 del 4.8.2015)

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

1.1 L'Università degli Studi di Macerata, in linea con le direttive contenute nel documento di indirizzo sulla istituzione di Scuole di Dottorato di ricerca (doc. 03/2005) del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituisce la Scuola di Dottorato allo scopo di sostenere e coordinare le attività dei singoli corsi di dottorato, nonché di potenziare e qualificare ulteriormente l'offerta formativa del terzo livello.

Art. 2

SCOPI

2.1 La Scuola individua i percorsi formativi con fasi comuni a più corsi di dottorato tradizionali e diviene il punto di riferimento per l'informazione, la gestione, i rapporti con le realtà esterne (nazionali ed internazionali, pubbliche e private) stabilendo con le stesse accordi per il supporto alla ricerca, stage, attività professionali, coinvolgimento di studiosi stranieri.

2.2 La Scuola coordina tutti i corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso l'Ateneo.

2.3 I compiti assegnati alla Scuola di Dottorato sono riportati nell'art. 2 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Art. 3

ORGANI DELLA SCUOLA

3.1 Gli organi della Scuola sono:

- il Direttore
- la Giunta di direzione
- il Consiglio
- il Comitato di riferimento

3.2 Gli organi sono supportati nelle loro attività dall'Ufficio Ricerca Scientifica e Formazione alla Ricerca Avanzata.

Art. 4

IL DIRETTORE

4.1 Il Direttore della Scuola è un professore ordinario a tempo pieno dell'Ateneo, nominato dal Rettore su proposta del Senato Accademico.

4.2 Resta in carica quattro anni ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.

4.3 Il ruolo di Direttore è incompatibile con l'incarico di Pro-Rettore, Delegato Rettorale, Direttore di Dipartimento e Coordinatore componente della Giunta.

4.4 Il Direttore della Scuola:

- rappresenta la Scuola verso l'esterno e nei confronti degli altri organi dell'Ateneo;
- convoca e presiede la Giunta di direzione e il Consiglio;
- organizza ed amministra le attività centralizzate;
- su delega del Rettore adotta provvedimenti attinenti la carriera dei dottorandi;
- presenta annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione del rispetto nel tempo dei requisiti di accreditamento, di cui all'art. 3 del DM n. 45/2013;
- elabora unitamente alla Giunta di direzione e sottopone al Consiglio le modifiche di Statuto e di Regolamento che, una volta deliberate, vengono trasmesse agli Organi istituzionali per la definitiva approvazione;
- vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;
- propone al Rettore il conferimento dei titoli rilasciati dalla Scuola;
- sottopone al Rettore contratti e convenzioni con soggetti esterni, nazionali o internazionali, sentita la Giunta;
- può nominare un Vice-Direttore che lo rappresenti in sua assenza ed uno o più delegati per compiti specifici.

Art. 5

LA GIUNTA

5.1 La Giunta è composta dal Direttore della Scuola e dai Coordinatori dei corsi di dottorato.

5.2 Essa resta in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

5.3 Il responsabile dell'Ufficio Ricerca Scientifica e Formazione alla Ricerca Avanzata funge da segretario verbalizzante.

Art. 6
FUNZIONI DELLA GIUNTA

6.1 La Giunta:

- esprime pareri in ordine all'attivazione o alla disattivazione dei corsi di dottorato e/o dei curricula ivi afferenti;
- coadiuva il Direttore nella preparazione di convenzioni con soggetti esterni e nell'ambito di accordi internazionali;
- coordina l'attività didattica e scientifica, approva le iniziative interdisciplinari tra diversi corsi di dottorato, nonché il calendario dei corsi (attivazione, bandi, esami di ammissione, passaggi d'anno, esami finali, cerimonie di conferimento titoli), ecc;
- coordina l'attività didattica e scientifica promossa dai Collegi dei docenti dei corsi di Dottorato;
- si attiva per il reperimento di finanziamenti esterni;
- promuove l'internazionalizzazione dei corsi di dottorato eventualmente avvalendosi della consulenza di una commissione di esperti che incentivi la partecipazione ai suddetti programmi;
- si attiva per il supporto alla preparazione di progetti nazionali ed internazionali;
- predispone il programma delle attività della Scuola ed elabora il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza e il relativo piano di spesa;
- predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dalla Scuola e sulle spese sostenute;
- elabora modifiche di Statuto e di Regolamento che sottopone al Consiglio della Scuola;
- verifica la produzione scientifica dei dottorandi;
- attua il monitoraggio sulle attività professionali svolte dai dottori di ricerca dopo il conseguimento del titolo.

Art. 7
IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA

7.1 Sono membri di diritto del Consiglio il Direttore, che lo presiede, i Coordinatori dei corsi di dottorato attivi, i Responsabili dei curricula in cui si articolano i dottorati.

7.2 Compongono, inoltre, il Consiglio i rappresentanti dei dottorandi, uno per ciascun corso di dottorato, i quali restano in carica finché mantengono la qualifica di iscritti ai corsi di dottorato di ricerca; l'elettorato attivo e passivo è costituito dai dottorandi regolarmente iscritti al triennio; le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi sono indette dal Rettore e le modalità di svolgimento sono specificate nel decreto di indizione.

7.3 Partecipa al Consiglio il Responsabile dell'Area Ricerca e internazionalizzazione o un suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 8
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA

8.1 Il Consiglio:

- opera come raccordo propositivo, consultivo ed informativo tra la Scuola, i Dipartimenti, i Collegi dei docenti, i Comitati scientifici dei curricula e i dottorandi di ricerca;
- delibera in ordine all'attivazione o alla disattivazione dei corsi di dottorato e/o dei curricula ivi afferenti, sentito il parere della Giunta;
- formula proposte di modifica dello Statuto della Scuola di Dottorato e del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca da sottoporre agli organi istituzionali per la definitiva approvazione;
- delibera in ordine al piano formativo dei corsi di dottorato;
- delibera le proposte di accreditamento dei corsi di dottorato per l'attivazione dei cicli;
- determina gli obiettivi della Scuola predisponendo le iniziative per lo sviluppo della stessa da presentare agli organi accademici, anche in vista dei piani annuali e pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
- promuove ed incentiva la partecipazione dei corsi di dottorato ai programmi nazionali ed internazionali di ricerca;
- promuove la valorizzazione della ricerca applicata attraverso il collegamento con le imprese del territorio;
- promuove azioni dirette a sostenere la mobilità internazionale, oltre che nazionale, dei dottorandi, in entrata e in uscita.

Art. 9
IL COMITATO DI RIFERIMENTO

9.1 E' l'organo consultivo della Scuola, è presieduto dal Rettore o da un suo delegato ed è composto dal Direttore della Scuola e da non più di 7 qualificati rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria e delle realtà socioculturali esterne all'Ateneo.

9.2 I componenti esterni sono proposti dalla Giunta e nominati con Decreto Rettorale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

9.3 Partecipa al Comitato il Responsabile dell'Area Ricerca e Internazionalizzazione o un suo delegato con funzioni di segretario.

Art. 10

FUNZIONI DEL COMITATO DI RIFERIMENTO

10.1 Il Comitato:

- funge da raccordo tra la Scuola e le realtà istituzionali, produttive e socio-culturali locali, nazionali ed internazionali;
- individua e propone iniziative a supporto della Scuola;
- esprime pareri in ordine alla determinazione di specifici ambiti di ricerca maggiormente rispondenti alle esigenze di innovazione del territorio, anche nella prospettiva della internazionalizzazione;
- si adopera per il reperimento delle risorse economiche e finanziarie adeguate alle attività della Scuola.

Art. 11

RINVIO

11.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia allo Statuto di autonomia dell'Università, ai Regolamenti di Ateneo e alle norme generali dell'Ordinamento universitario.